



**COMUNE DI FORZA D'AGRO'**  
**CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA**

Tel.: 0942 721016 --- Fax 0942 721015

**AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA**  
**DETERMINA N. 28 DEL 17/03/2016**

Reg. gen. n. 57 del 17.03.2016

**Oggetto** : Autorizzazione ad usufruire del congedo straordinario di sei mesi (dal 21.03.2016 al 20.09.2016) alla dipendente comunale Famulari Caterina, ai sensi dell'art. 42, comma 5°, del Decreto Legislativo n. 151 / 2001 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 19 / 2009.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Vista l' istanza del 15.01.2016 prot n. 233 con la quale la dipendente Famulari Caterina, nata a Forza D'Agro il 10.09.1960, dipendente comunale di Categoria " C" ha chiesto di poter usufruire di 6 mesi di congedo straordinario a decorrere dal 21.03.16 al 20.09.2016 ai sensi dell'art 42, comma 5°,del Decreto Legislativo n. 151 / 2001, come modificato dalla Legge n. 350 / 2003 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 158 / 2007, per assistere la propria madre Sig. ra Lombardo Maria portatrice di handicap grave, non ricoverata a tempo pieno presso istituti specializzati;

Visto il verbale della Commissione Medica agli atti di questo ufficio dal quale risulta che la Sig. ra Lombardo Maria è stata riconosciuta persona con handicap in situazione di gravità ;

Vista l'autodichiarazione con la quale la dipendente dichiara di essere convivente con la madre e di essere l'unica persona che può prendersene cura;

Considerato che la dipendente Famulari Caterina durante il periodo del congedo straordinario di cui sopra, non usufruirà dei permessi mensili ex art. 33, comma 3°, della Legge 104/92 per assistere la madre ;

Letto l'art. 4, comma 4 bis, della Legge 53 / 2000 ;

Visto l'art. .80, comma 2°, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, che ha integrato, con l'aggiunta del comma *4bis*, la disciplina dei congedi per eventi e cause particolari introdotta dall'art. 4, della Legge n. 53 / 2000, mediante la previsione di un nuovo congedo retribuito, in alternativa a quello non retribuito, per gravi motivi familiari, della durata massima di due anni complessivi fra madre e padre, finalizzato all'assistenza dei figli che risultano portatori di handicap in situazione di gravità accertata da almeno 5 anni ;

Visto il comma 106, dell'art. 3, della Legge 24. 12. 2003, n. 350 che ha soppresso il limite di 5 anni di certificazione dell'handicap grave precedentemente posto come condizione per accedere a congedi in parola ;

Vista l'informativa ARAN •—• scheda n. 5 ( Disabili ) che, tra l'altro recita : trattamento economico- durante i periodi di congedo spetta una indennità corrispondente all'ultima retribuzione percepita *omissis* l'indennità viene rapportata a mesi e giorni in misura proporzionale, se richiesta e fruita per periodo frazionati, il periodo di congedo è utile ai fini del trattamento di quiescenza, non è invece valutabile nè ai fini del trattamento di fine servizio ne del TFR ( INPDAP informativa n. 30 del 21. 07. 2003 ). I contributi da versare all'INPDAP dovranno essere commisurati alla indennità percepita. Troverà applicazione l'Istituto della contribuzione figurativa solo se la indennità percepita è ridotta rispetto alla retribuzione ordinaria dell'ultimo mese ( art. 2, D. Lgs. n. 564 / 1996 ) II congedo non produce effetti sulla tredicesima mensilità e sulle ferie ( INPDAP informativa n. 30 del 21. 07.2003 ..omissis I periodi di congedo possono essere usufruiti in modo frazionato . ;

Vista la Circolare INPDAP n. 31 del 12. 05. 2004 che tra l'altro recita *omissis* si chiarisce che il periodo di congedo .... incide negativamente ai fini della maturazione delle ferie, salvo diversa previsione contrattuale ;

Visti i commi 5 e 6 dell'art. 42, del Decreto Legislativo n. 151/2001 ;

Viste le sentenze della Corte Costituzionale n. 158/2007 e n.19/2009 che hanno dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5°, del D. Lgs. n. 151/2001, estendendo tale possibilità anche nel caso in cui si deve assistere un coniuge o un genitore disabile.

Considerato che la dipendente Famulari Caterina ha già usufruito di \_gg. 432 del predetto congedo straordinario e pertanto la domanda può essere accolta atteso che rientra nel limite di durata massima prevista in anni 2 nell'arco della vita lavorativa ;

Richiamate le determinazioni n.28 del 28.04.2014, n.34 del 30.05.2014 , n.64 del 20.11.2014, la n. 8 del 19.03.2015 e la n.41 del 17.09.2015 del segretario comunale;

Vista la Legge Regionale n. 48, dell' 11 Dicembre 1991 ;

Visto lo Statuto Comunale ;

Visto l'art. 6, della Legge 127 /97 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepito dalla Regione Siciliana dalla Legge Regionale n. 23, del 07. 09.1998 ;

#### **DETERMINA**

1. di autorizzare per i motivi espressi in narrativa, la dipendente Famulari Caterina, categoria " C ", ad usufruire di 6 mesi di congedo straordinario (dal 21 marzo al 20 settembre 2016) per assistere la madre Sig. ra Lombardo Maria, riconosciuta persona con handicap in situazione di gravità, secondo la normativa vigente ;
2. durante tale periodo al dipendente spetta un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione mensile percepita;
3. il congedo non produce effetti sulla tredicesima mensilità ma incide negativamente ai fini della maturazione delle ferie (Circolare INPDAP n.31 del 12. 05. 2004);
4. Il periodo di congedo è utile ai fini del trattamento di quiescenza, non è invece valutabile né ai fini del trattamento di fine servizio ( *indennità premio di servizio ed indennità di buonuscita* ) né del TFR ( *Informativa INPDAP n. 30 del 21. 07. 2003* ) ;
5. di trasmettere copia della presente determina al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria;
6. di notificare il presente provvedimento alla sig.ra Famulari Caterina.

Il segretario comunale  
Dott.ssa Chiara Morelli

